

IPOSTESI DI ACCORDO NAZIONALE

Addì, 17 giugno 2011 in Roma,

tra

la Federambiente rappresentata dall' AREA POLITICHE DEL LAVORO composta da Giuseppe Savino coordinatore, Marco Maria Camoletto, Salvatore Cappello, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e dal Direttore del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo,;

e

la Federazione Italiana FP CGIL rappresentata da Adriano Sgrò e Massimo Cenciotti;

la Federazione Italiana FIT CISL rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio;

la Federazione Italiana UILTRASPORTI rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi;


la Federazione Italiana FIADEL rappresentata da Luigi Verzicco e Vittorio D'Albero

è stato stipulato il seguente Accordo per il rinnovo del CCNL Federambiente 30.6.2008 per i dipendenti dei servizi ambientali, che si intende qui confermato in ogni sua clausola non modificata dal presente Accordo.

Il presente contratto ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa e decorre dal 1° gennaio 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2013.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto.

Le parti convengono di costituire una Commissione paritetica che, entro 6 mesi dalla ratifica della presente ipotesi di Accordo, armonizzi ed integri la normativa contrattuale, nell'ambito delle relazioni tra i singoli articoli esistenti, anche alla luce delle eventuali modifiche di legge intervenute sulla materia lavoro.



Inoltre, verrà istituita una commissione bilaterale che entro il 31.10.2011 abbia l'obiettivo di ottimizzare l'impianto classificatorio alla luce delle criticità evidenziate in fase applicativa relativamente all'area dello spazzamento e raccolta, della conduzione mezzi e degli impianti.

Infine, per quanto riguarda la nuova disciplina delle RSU, Federambiente si riserva di fornire le proprie valutazioni in merito alla proposta allegata delle OOSS entro luglio 2011 al fine di pervenire ad una proposta condivisa attraverso uno specifico incontro.

PARTE NORMATIVA

I seguenti documenti contrattuali denominati:

- ✓ Allegato n. 1 – Artt. 1 e 2 "Relazioni industriali e assetti contrattuali";
- ✓ Allegato n. 2 – Art. 8 bis "Integrazione sociale e politiche del lavoro...";
- ✓ Allegato n. 3 – Art. 17 "Orario di lavoro";
- ✓ Allegato n. 4 – Art. 17 bis "Orario di lavoro multi periodale";
- ✓ Allegato n. 5 – Art. 19 "Lavoro straordinario, notturno e festivo";
- ✓ Allegato n. 6 – Dichiarazione congiunta "Tempo tuta";
- ✓ Allegato n. 7 – Art. 26 "Banca delle ore";
- ✓ Allegato n. 8 – Art. 42 "Trattamento per infermità ...";
- ✓ Allegato n. 9 – Art. 44 Inidoneità sopravvenuta";
- ✓ Allegato n. 10 – Art... "Fondazione Nazionale Rubes Triva";
- ✓ Allegato n. 11- Art. ..."Assistenza Sanitaria Integrativa";
- ✓ Allegato n. 12 – Art. 57 "Prerogative e permessi sindacali".

costituiscono parte integrante del presente Accordo di rinnovo.

PARTE ECONOMICA

Le parti concordano quanto segue:

Viene riconosciuto ai lavoratori in forza alla data di erogazione della prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sul presente accordo un importo forfettario per il mancato rinnovo pari a € 120.00 lordi globali complessivi convenzionalmente determinato e riferiti al parametro 130.7, 3° livello A.

L'importo in oggetto viene erogato in un'unica soluzione con la prima retribuzione utile successiva alla ratifica del presente accordo.

L'importo concretamente spettante viene determinato in misura pari a € 20.00 lordi globali e complessivi su base mensile per mese intero di servizio prestato da ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2011- 30 giugno 2011; s'intende per mese intero anche la frazione superiore a 15 giorni; sono equiparate al



servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell'azienda (malattia, infortunio, congedo per maternità).

In caso di passaggio di livello nel corso del periodo sopra indicato gli importi da corrispondere vengono riferiti pro quota.

Il suddetto importo, da parametrare per tutti i livelli previsti dalla classificazione del personale, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti; inoltre in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile l'importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto è a copertura del periodo pregresso 01.01.2011 - 16.06.2011 e va corrisposto al personale in forza alla data di erogazione della prima retribuzione utile successiva alla data di scioglimento delle riserve sul presente Accordo.

AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI TRIENNIO 2011 – 2013

Le parti concordano che a regime sulla base delle scansioni temporali sotto indicate vengano riconosciuti ai lavoratori in forza gli aumenti economici contrattuali come sotto indicati riferiti al 3° livello, parametro A (130, 07):

dal 1° luglio 2011

- ✓ € 35.00 integrati da € 5.00 (indennità integrativa - art. 31, lett. L) del CCNL 30.6.2008) **Totale € 40.00 mensili** ai lavoratori in forza alla medesima data;

dal 1° luglio 2012

- ✓ € 34.00 integrati di € 6.00 (indennità integrativa - art. 31, lett. L) del CCNL 30.6.2008) **Totale € 40.00 mensili** ai lavoratori in forza alla medesima data;

dal 1° luglio 2013

- ✓ € 35.00 mensili integrati da € 5.00 da destinare in cifra fissa mensile alla previdenza complementare prevista dall'art.65 "Fondo Previambiente". **Totale € 40.00 mensili** ai lavoratori in forza alla medesima data.

Le parti concordano, inoltre, che al fine di difendere e sostenere il contratto unico di settore relativo ai servizi ambientali e di garantire quindi l'unicità del trattamento dei lavoratori addetti, l'allineamento e l'omogeneità dei relativi costi rappresentano un valore per la competitività del settore nel mercato.

Pertanto, qualora nel corso della vigenza triennale del presente CCNL, il complesso degli elementi economici e retributivi relativi al rinnovo subiscano un disallineamento per effetto di erogazioni ed incrementi diversi perché



disposti dal CCNL FISEAssoambiente, si procederà all'allineamento delle somme economiche diverse previste dai due CCNL.


Restano esclusi da tale allineamento gli istituti contrattuali relativi all'esternalizzazione dei servizi, all'assistenza sanitaria integrativa ed ai permessi sindacali.

La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta all'approvazione degli organi direttivi di Federambiente.

Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, la presente ipotesi di accordo verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblee dei lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto

FEDERAMBIENTE



FP CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FIADEL